



Il sottoscritto Architetto ed Agente della Regia Accademia di Belle Arti di Francia in Roma e specialmente incaricato dall' Illmo Sig.^a Direttore Cavaliere Ciro Veneri.

loca, ed affitto all' infrascritto Conduttore Signore Vittorio Emanuele Bonasini del Fabbri

abitante contiguo all' Orto detto della Broccadria con ingresso comune sulla Via di Porta Sancia nel N. 25 consistente in un sito scoperto egualmente comune sulla strada di Porta Sancia con lo Studio di Pittura e con l' Osservazione del suo giardino, e con l' Affittuario dell' Orto, più due scelti scoperti egualmente comuni e N. Cinque Camere sul Piano Superiore due delle quali a tetto, più la Cucina allo stesso piano, il tutto corredato di Botte con feramenti serrature, e chiavi Telari vetri e sportelli alle finestre, ed alla Loggia scoperta che guarda sulla strada; più in Cucina il Camminio con suo sciacquatolo e tavola da stoffa; Segue sul Piano terreno un piccolo sottoscala chiuso da tutto con serratura e chiave, ed una finestrina corrispondente sotto le descritte Camere.

con sue porte, feramenti alle medesime, serrature e chiavi, con telari alle finestre, con piombi e vetri sani, sportelli coi feramenti; E tal Locazione io sottoscritto la faccio, ed l' sottoscritt Conduttore l' accetta coi seguenti patti, Capitoli e condizioni qui appresso descritti:

Primo. Che debba durare la detta Locazione per Un Anno da principiare il primo di Dicembre 18 trentaquattro e terminare il 29 Novembre dell' Anno Avvenire 18 trentacinque.

2. Che l' infrascritto Conduttore abbia a pagare a titolo di tale affitto la somma di seudi quarantotto Moneta Romana di gini dieci a seudo anticipatamente di trimestre in trimestre in moneta d' argento effettiva, esclusa sempre, ed in ogni tempo, qualunque sorte di altra moneta, o carta monetata, e ciò per patto espresso, e non altrimenti, rinunciando a tal' effetto, mediante giuramento, a qualunque legge promulgata e da promulgarsi che fosse contraria a questo patto.

3. Che l' obbligo di pagare anticipatamente, durante la presente Locazione la di sopra convenuta pigione, sia in luogo di cauzione e sicurezza.

4. Che il Conduttore abbia a servirsi, conforme promette e si obbliga, della Casa locata ad uso di buon Inquilino.

5. Che rimanga ad esso Conduttore vietato di fare alcuna sublocazione, a meno, che non ne ottenga un' ispezial permesso in iscritto dal Signor Locatore.

6. Che facendo il Conduttore un qualche acconcimo, o altro buonificio (sebbene necessario) nella Casa locata non possa aver alcun diritto di farne dare alcun compenso, né scomputarne l' importo sulle pigioni, a meno che non vi sia una speciale convenzione scritta ed approvata dal signor Locatore.

7. Che rimanendo debitore il Conduttore delle pigioni abbia a conservarsi il privilegio ed ipoteca sopra i di lui mobili, stigli, ed effetti a favore del Proprietario della Casa locata, ancorchè trasportati altrove.

8. Che a carico del Conduttore debba essere la rifazione di tutte le spese giudiziali ed extrajudiziali, che detto Locatore sarà per fare per qualunque giudizio non solo intentato per parte del Conduttore, come ancora per quelli che sarà per intentare il Locatore medesimo in caso di morosità del Conduttore, sia per l' evasazione, che per qualunque mancanza, che sarà per

11bis
La presente Locazione
fu rogata ad altro
Auto

ritrovare in detta Casa, eleggendo da sinora a tal'effetto per domicilio la detta Casa quantunque non fosse da esso abitata

ove e non altrimenti vuol esser citato, così per patto, e non altrimenti ec. con patto altresì espresso che il Conduttore sia obbligato conforme promette e s'obbliga a rifare la spesa di registro.

9. Che terminato l'affitto e sciolto il presente contratto debba il Conduttore restituire la Casa locata in buono stato e tale quale gli è stata consegnata, intendendosi allora la pigione a giorni, e se sarà già corsa la citazione per la evasione dovrà pagarsi il doppio della pigione convenuta, anche per ragione del danno che ne risente il Locatore

10. Il sottoscritto Locatore promette mantenere e conservare, durante il presente contratto il Conduttore nel pacifico possesso della Casa locata. Il Conduttore rinuncia alle ragioni dell'Inquilinato, Decreto Camerale, come pure al termine dell'A. G. di giorni trenta, ed altri privilegi in suo favore, rinunciando l'una e l'altra parte all'esecuzione di non essere la presente Locazione archiviata.

E per la piena osservanza di tutte le cose suddette l'uno e l'altro, a nome come sopra, si obbligano nella più ampia forma delle veglianti leggi con le solite clausole, volendo, che la presente abbia forza come se fosse istromento pubblico rogato per mano di Notajo con giuramento e clausole come sopra. Fatto in doppio originale.

questo di

28 Novembre 1844

Per la Sig.^{ra} Vittoria Emmanuele
Carlo Delleggi

X con suo furto alla porta forata con bandelle e gangano serratura chiave
catenaccio fondo e bracciolo di legno. Unicamente a detti locali vi è l'uso in comu-
ne delle Vasche da lavare a fianco dello Studio bene inteso che l'uso delle medesime
s'intende promiscuo con la sola persona del Suo dda Villa, del nuovo Affittuario
dell'Orto della Bracchiera unicamente per solo proprio uso da combinarsi fra
di essi i giorni da prevalersene. Altresì vi viene compreso nella presente Locazione
un piccolo Stadio a Mezzo giorno dietro lo Studio e confinante con la strada pub-
blica chiuso nel primo vialetto con Cancello di legno con catenaccio serratura e chi-
ve d'altro Cancello simile nell'ingresso del Stadio. Avvertendo che nel terreno
esistono diverse piante di Frutti, Urti, Rose e altri Aggetti di recato come
cancelli, trifolii, fratte e altro che più dettagliatamente viene descritto
in separato foglio sottoscritto dalle parti
Come ancora per uso del Stadio medesimo si dà una stanza forense nel
Corridore con finestra corrispondente nel Cortile murata di ferroata, e
furto alla porta con ferreamenti serratura e chiave